

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CASOLI, TOSSI BRUTTI, INNAMORATO,  
MISSERVILLE, ACONE, DI LEMBO, GUIZZI, SPITELLA, MERAVIDGLIA,  
COVIELLO e PIERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1988

Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di  
sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle  
zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise,  
Lazio, Campania)

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dei sismi che nell'aprile e nel maggio dell'anno 1984 hanno colpito numerosi comuni dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, del Lazio e della Campania, tra le altre provvidenze disposte a favore delle popolazioni residenti in detti comuni, venne sancita la sospensione della riscossione delle imposte dirette, sia per quelle dovute per autotassazione od iscrivibili a ruolo a seguito di liquidazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi *ex* articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia per quelle dovute dai percipienti tramite la ritenuta alla fonte; sospensione, questa ultima, operante soltanto per le ritenute da effettuarsi ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma

e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le imposte dirette interessate furono individuate nell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nell'imposta locale sui redditi e nella addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi e la sospensione venne resa operante con la limitazione territoriale riferita ai comuni colpiti dai terremoti, individuati con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La sospensione «dei pagamenti» originariamente fu stabilita fino al 31 dicembre 1985 ed il recupero delle imposte fu previsto, rateizzato in nove rate bimestrali senza interessi od altri oneri, a partire dal febbraio 1986 dall'arti-

colo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ma tale articolo ha subito, nel tempo, modificazioni ed integrazioni, come appresso viene sintetizzato:

decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, articolo 12, non convertito in legge;

decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, articolo 4, commi 1 ed 1-*bis*, con i quali si delimita il campo di applicazione della sospensione delle ritenute operate a titolo di acconto e se ne fissa il limite temporale al 30 giugno 1986, con riferimento alle ritenute subite fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso e cioè fino al 3 aprile 1985;

decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, articolo 3, con il quale, al comma 1, viene soppresso il riferimento alle ritenute a titolo di acconto subite fino alla data del 3 aprile 1985 e, al comma 2, viene aggiunto al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, tra gli altri, un comma che apporta integrazioni rilevanti ai fini del successivo recupero delle imposte sospese di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* citato, in quanto viene precisato che il recupero avverrà «senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, articolo 1-*ter*, comma 1, con il quale il numero delle rate per il recupero delle imposte sospese, già previsto in dieci, viene elevato a venti.

Il travagliato succedersi di provvedimenti legislativi trova motivazione dapprima nell'urgenza delle misure da adottarsi e, successivamente, in riflessioni sull'opportunità che i provvedimenti stessi riguardassero anche altre situazioni ovvero limitassero la loro efficacia a

situazioni meritevoli dell'intervento agevolativo; ma, alla luce delle istanze provenienti dal substrato socio-economico-politico delle popolazioni interessate, non sembra che i fini che il legislatore si era prefisso siano stati conseguiti.

Infatti, se con la sospensione della riscossione si sono volute favorire le popolazioni colpite dal sisma, la previsione normativa del recupero non ha considerato compiutamente l'aspetto del cumulo delle rate poste in riscossione, che, per effetto della emissione dei ruoli a circa un anno di distanza l'uno dall'altro per le tre dichiarazioni interessate, determina un aggravio finanziario non indifferente per imprese e persone fisiche, con conseguenze negative sull'economia generale delle zone terremotate per il pesante taglio alla liquidità e per l'aggravio delle spese di gestione per le imprese che si vedranno costrette a ricorrere al finanziamento bancario, con possibili ripercussioni negative anche sull'occupazione, mentre per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, specie se a basso reddito, si potrebbero determinare condizioni di incertezza per la riscossione stessa con possibile necessità di ricorrere alle procedure della riscossione coattiva e con prevedibile ingente incremento delle domande di rimborso per inesigibilità da parte degli esattori e corrispondente aggravio di lavoro per gli uffici delle imposte.

L'accavallarsi delle rate di ruoli di emissione diversa ma con identica scadenza delle singole rate determina, di regola, nel periodo complessivo della riscossione oscillante intorno a trenta rate - e quindi nel periodo di sei anni dalla prima rata posta in riscossione - il cumulo nel pagamento di due rate di ruoli diversi per dieci scadenze e di tre rate per altre dieci scadenze, essendo limitato il pagamento di una sola rata alle prime ed alle ultime cinque del periodo considerato.

Va anche osservato che fino al luglio 1990 saranno poste in riscossione rate bimestrali, coincidenti con quelle delle imposte dirette alle scadenze dei mesi di settembre e novembre degli anni 1988 e 1989, per il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati (articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno

1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472), per cui versamenti collegati a precedenti sospensioni dovranno avvenire, da parte dei soggetti interessati al recupero dei contributi stessi, anche nei mesi diversi da quelli in cui vengono a scadere le rate dei ruoli delle imposte dirette.

Si appalesa, quindi, la necessità di rimuovere gli effetti distorsivi della vigente normativa, prevedendo, con il provvedimento che si propone, uno spostamento dell'inizio della riscossione dei ruoli emessi a seguito della liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1986, per l'anno d'imposta 1985, e nell'anno 1987, per l'anno d'imposta 1986, ruoli che a data corrente sono ancora da formare.

Considerato che la liquidazione delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi presentata nel 1985 per l'anno 1984 è previsto, a regime, che verrà ultimata nel corrente anno 1988 e che, conseguentemente, per i soggetti interessati la riscossione verrà ad iniziare al più tardi con la rata di febbraio 1989 (la riscossione si completerà con la rata di novembre 1992), viene proposto che la riscossione delle imposte Irpef, Irpeg, Ilor ed addizionale straordinaria Ilor, relative agli anni 1985 e 1986, venga effettuata con decor-

renze di pagamento della prima rata in modo da evitare che le rate relative all'anno 1985 si sovrappongano a quelle relative all'anno 1984 e le rate relative all'anno 1986 si sovrappongano a quelle relative agli anni 1984 e 1985.

Avuto riguardo al notevole ampliamento dei tempi della riscossione, nel provvedimento che si propone viene riconosciuta al contribuente interessato la facoltà di rinunciare al rinvio dell'inizio della riscossione, ed in tal caso le iscrizioni delle imposte dovute per i periodi 1985 e 1986, sempre ripartite in venti rate e senza applicazione di interessi e soprattasse, verranno effettuate in ruoli principali nei normali tempi consequenziali allo sviluppo del piano programmatico della lavorazione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli uffici delle imposte e, di conseguenza, l'effetto «cumulo delle rate» permarrà, ma esso verrà ad essere ascritto ad una consapevole e libera scelta da parte del contribuente.

Il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge previsto per manifestare l'opzione, tramite inoltro di apposita istanza, trova ragion d'essere nella circostanza che già con il febbraio 1989 potrebbe aver inizio la riscossione delle imposte liquidate sulla base della dichiarazione per l'anno d'imposta 1985 (dichiarazione presentata nel 1986).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo il comma secondo, aggiunto al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono aggiunti i seguenti commi:

«La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per il periodo d'imposta 1985, nel quale la sospensione ha operato per l'intera annualità, e per il periodo d'imposta 1986, relativamente al semestre 1° gennaio - 30 giugno, per il quale solamente ha operato la sospensione ai sensi del comma 1-*bis*, è effettuata in ruoli principali da formarsi e consegnarsi all'intendente di finanza, in deroga al termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dal primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre 1996. I ruoli principali ripartiti in venti rate saranno posti in riscossione con decorrenze atte ad impedire che nei confronti dei singoli contribuenti le rate relative al periodo d'imposta 1985 si accavallino con quelle relative al periodo d'imposta 1984 e le rate relative al periodo d'imposta 1986 con quelle relative ai periodi d'imposta 1984 e 1985.

È in facoltà dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, di

rinunziare al rinvio delle iscrizioni a ruolo dei redditi di cui al comma precedente inoltrando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita istanza, irrevocabile e valida per ambedue i periodi d'imposta 1985 e 1986, al centro di servizio od all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi per detti periodi d'imposta. Qualora per tali periodi d'imposta le dichiarazioni siano state presentate a centri di servizio o ad uffici diversi, nell'istanza da presentarsi al centro di servizio o all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per il periodo d'imposta 1985 i soggetti richiedenti devono indicare la propria posizione dichiarativa per il periodo d'imposta 1986. Se la presentazione della dichiarazione è stata effettuata per uno solo dei periodi d'imposta interessati, l'istanza verrà presentata al centro di servizio od all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale la dichiarazione stessa è stata prodotta. L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio postale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.